



COMUNE DI TRENTO



Area istituzionale e di organizzazione

N. A02

Regolamento del decentramento 2024

INDICE SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Istituzione delle Circoscrizioni
- Art. 2 Funzioni generali delle Circoscrizioni
- Art. 3 Ripartizione del territorio comunale in Circoscrizioni
- Art. 4 Organi delle Circoscrizioni
- Art. 5 Valorizzazione delle libere forme associative
- Art. 6 Centro civico e spazi assegnati alle Circoscrizioni
- Art. 7 Emblema e logo circoscrizionale

TITOLO II IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- Art. 8 Composizione e durata in carica
- Art. 9 Elezioni
- Art. 10 Popolazione delle Circoscrizioni
- Art. 11 Convocazione - Ordine del giorno
- Art. 11 bis Riunioni in presenza e telematiche dei Consigli circoscrizionali
- Art. 11 ter Svolgimento delle adunanze telematiche
- Art. 11 quater Partecipazioni in collegamento da remoto
- Art. 11 quinquies Comportamento in collegamento da remoto
- Art. 12 Funzionamento del Consiglio circoscrizionale
- Art. 13 Poteri di polizia nell'aula consiliare
- Art. 14 Ordine nelle adunanze - Sanzioni disciplinari
- Art. 15 Inottemperanza alle sanzioni disciplinari
- Art. 16 Deliberazioni
- Art. 17 Pubblicazione e controllo deliberazioni
- Art. 18 Astensione dalle deliberazioni
- Art. 19 Votazione
- Art. 20 Votazione per scrutinio segreto
- Art. 21 Prerogative e diritti dei Consiglieri circoscrizionali
- Art. 22 Rimozione, decadenza, dimissioni, sospensione e surroga dei Consiglieri circoscrizionali
- Art. 23 Verbale
- Art. 24 Scioglimento del Consiglio circoscrizionale
- Art. 25 Elezioni suppletive e commissariamento della Circoscrizione

TITOLO III
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- Art. 26 Norme generali - Funzioni
- Art. 27 Poteri di iniziativa
- Art. 28 Pareri
- Art. 29 Termini e procedure in ordine alle funzioni consultive
- Art. 30 Informazione e documentazione
- Art. 31 Settori di attività
- Art. 32 Criteri generali per l'esercizio delle attività
- Art. 33 Attività amministrativa per l'esercizio delle attività
- Art. 34 Spese di rappresentanza e gemellaggi
- Art. 35 Relazione consuntiva attività circoscrizionale

TITOLO IV
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA

- Art. 36 Informazione ai cittadini
- Art. 37 Cittadinanza attiva e gestione condivisa dei beni comuni
- Art. 38 Consultazioni della popolazione
- Art. 39 Organismi permanenti di partecipazione e Gruppi di lavoro
- Art. 40 Utilizzo delle nuove tecnologie

TITOLO V
IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE - L'UFFICIO
DI PRESIDENZA E LE COMMISSIONI DI LAVORO

- Art. 41 Il Presidente del Consiglio circoscrizionale
- Art. 42 Compiti del Presidente
- Art. 43 L'Ufficio di Presidenza
- Art. 44 Il Vicepresidente
- Art. 45 Mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione o decadenza del Presidente e del Vicepresidente
- Art. 46 Le Commissioni di lavoro

TITOLO VI
IL CONSIGLIO DEI PRESIDENTI E LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DI
GRUPPO

- Art. 47 Il Consiglio dei Presidenti
- Art. 48 Formazione dei gruppi consiliari
- Art. 49 La Conferenza dei Rappresentanti di gruppo

**TITOLO VII
PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE**

- Art. 50 Risorse finanziarie
- Art. 51 Utilizzo delle risorse finanziarie
- Art. 52 Funzioni e organizzazione degli uffici circoscrizionali
- Art. 53 Il Segretario circoscrizionale

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 54 Disposizioni finali e richiamo alle norme vigenti
- Art. 55 Disposizioni transitorie

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO
NORME IN MATERIA DI ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI**

- Art. 1 Presentazione delle candidature e termini
- Art. 2 Circoscrizioni comunali - Modalità per l'espressione del voto
- Art. 3 Operazioni di scrutinio
- Art. 4 Costituzione dell'Ufficio centrale
- Art. 5 Attribuzione dei seggi - Proclamazione degli eletti
- Art. 6 Disposizione finale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione delle Circoscrizioni

1. Il Comune di Trento, sulla base dei principi di autonomia e decentramento stabiliti dalla legge regionale e dallo Statuto comunale, articola il proprio territorio in Circoscrizioni quali organismi di decentramento, di partecipazione, di consultazione popolare e di proposta.

Art. 2 - Funzioni generali delle Circoscrizioni

1. Le Circoscrizioni promuovono, favoriscono e valorizzano la partecipazione attiva dei cittadini e garantiscono nel proprio ambito territoriale l'esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti. Le Circoscrizioni possono realizzare iniziative direttamente o sostenendo, secondo il principio di sussidiarietà, l'attività dei soggetti che operano sul loro territorio, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.
2. Le Circoscrizioni sono organismi di consultazione della cittadinanza, favoriscono la conoscenza sistematica e puntuale dei servizi offerti e delle risorse dell'ente locale, esercitano i compiti ad esse demandati.

Art. 3 - Ripartizione del territorio comunale in Circoscrizioni

1. Il territorio del Comune di Trento è suddiviso nelle seguenti Circoscrizioni, delimitate nella planimetria allegata al presente regolamento, che costituiscono l'unità territoriale di base del Comune:
 1. Gardolo
 2. Meano
 3. Bondone
 4. Sardagna
 5. Ravina - Romagnano
 6. Argentario
 7. Povo
 8. Mattarello
 9. Villazzano
 10. Oltrefersina
 11. San Giuseppe - Santa Chiara
 12. Centro storico - Piedicastello.

2. Il numero e la delimitazione territoriale possono essere modificati con delibera del Consiglio comunale adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, sentito il parere obbligatorio delle Circoscrizioni interessate.
3. Con proposta approvata da tutti i Consigli circoscrizionali interessati può essere richiesta la modifica della delimitazione territoriale e del numero delle Circoscrizioni. Sulla richiesta il Consiglio comunale si esprime entro novanta giorni dal ricevimento con la maggioranza di cui al comma 2.

Art. 4 - Organi delle Circoscrizioni

1. Sono organi della Circoscrizione:
 - a) Il Consiglio circoscrizionale;
 - b) Il Presidente del Consiglio circoscrizionale.
2. Gli organi circoscrizionali operano nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto comunale, del presente regolamento, dei regolamenti connessi, degli indirizzi programmatici e delle deliberazioni quadro adottate dal Consiglio comunale al fine di garantire il coordinamento dell'azione amministrativa.

Art. 5 - Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il Consiglio circoscrizionale favorisce e valorizza l'attività delle libere associazioni e delle organizzazioni del volontariato, agevolandone i rapporti, anche favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi, in base a principi di equità e valorizzazione dell'utilità sociale delle attività dalle stesse svolte, in un contesto di partecipazione ai costi di gestione.

Art. 6 - Centro civico e spazi assegnati alle Circoscrizioni

1. Il centro civico è la sede della Circoscrizione e punto di riferimento e di incontro dei cittadini. I locali e le attrezzature di uso collettivo sono a disposizione dei cittadini per assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale, sociale e politico per facilitarne l'incontro, lo scambio delle idee e la partecipazione costruttiva alla risoluzione dei problemi della collettività. Sono inoltre a disposizione dei Consiglieri circoscrizionali per lo svolgimento delle funzioni correlate al mandato.
2. Sul territorio delle Circoscrizioni sono inoltre a disposizione idonei spazi pubblici per sostenere ed incrementare la partecipazione dei cittadini e favorire e valorizzare l'attività delle libere associazioni e delle organizzazioni del volontariato.
3. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale sono disciplinate le modalità di utilizzo delle strutture assegnate alle Circoscrizioni e degli strumenti ed attrezzature a disposizione dei Consiglieri circoscrizionali.

Art. 7 - Emblema e logo circoscrizionale

1. Il Consiglio circoscrizionale può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, di dotarsi di un proprio emblema che ha carattere simbolico, grafico e decorativo. L'emblema è soggetto all'approvazione della Giunta comunale.
2. L'emblema circoscrizionale ha carattere complementare e non sostitutivo dello stemma comunale di cui all'articolo 4, comma 3, dello Statuto e quindi è fatto obbligo di utilizzarlo sempre in abbinamento a quello comunale.
3. L'utilizzo dell'emblema e del logo circoscrizionale deve avvenire nel rispetto delle disposizioni approvate dalla Giunta comunale.
4. Il Consiglio circoscrizionale può modificare l'emblema circoscrizionale con la procedura e le modalità di cui al comma 1.
5. Nel rappresentare il Consiglio circoscrizionale i Presidenti possono indossare una fascia, predisposta dall'Amministrazione comunale, con i colori della bandiera del Comune e recante l'emblema circoscrizionale.

TITOLO II IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 8 - Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio circoscrizionale costituisce l'organo rappresentativo della comunità della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.
Esso è costituito da:
 - a) nove Consiglieri nelle Circoscrizioni fino a tremila residenti;
 - b) undici Consiglieri nelle Circoscrizioni con più di tremila residenti e fino a diecimila residenti;
 - c) quindici Consiglieri nelle Circoscrizioni con più di diecimila residenti.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. I Consigli durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e fino all'elezione dei nuovi Consigli circoscrizionali, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Tale disciplina si applica anche nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale.
3. L'attività del Consiglio circoscrizionale è regolata come segue:
 - a) la prima seduta del Consiglio circoscrizionale deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri comunali;

- b) la prima seduta è convocata dal Sindaco neoeletto ed è presieduta dal Consigliere circoscrizionale più anziano di età. Qualora il Consigliere anziano sia assente o impedito, la presidenza è assunta dal Consigliere che segue in ordine di età;
- c) l'avviso di convocazione della prima seduta è notificato mediante il messo comunale o il servizio postale almeno cinque giorni non festivi prima di quello stabilito per la seduta;
- d) il Consiglio circoscrizionale, con le modalità previste dalla legge e dallo Statuto, nella sua prima seduta, anche in diverse adunanze, provvede:
 - I) alla convalida degli eletti;
 - II) alla elezione del Presidente;
 - III) alla elezione del Vicepresidente;
 - IV) alla elezione dei due Consiglieri che compongono l'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 56, comma 3, dello Statuto comunale.

Art. 9 - Elezioni

1. I Consigli circoscrizionali vengono eletti a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione del Consiglio comunale, su base proporzionale e contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale anche i Consigli circoscrizionali devono essere contemporaneamente rinnovati.
2. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio, a termine del primo comma dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.
3. Nessuno può essere candidato in più di una lista nella stessa Circoscrizione, né può presentarsi come candidato in più di due Circoscrizioni dello stesso Comune. I candidati alla carica di Sindaco non possono essere candidati alla carica di Consigliere circoscrizionale.
4. Le norme relative alla non candidabilità, all'ineleggibilità e all'incompatibilità dei Consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai Consiglieri della Circoscrizione. La carica di Consigliere circoscrizionale è, in ogni caso, incompatibile con la carica di Consigliere comunale, nonché con la carica di Consigliere di altra Circoscrizione.
5. Le liste dei candidati per l'elezione dei Consigli circoscrizionali devono essere sottoscritte da elettori della Circoscrizione. Per la formazione delle candidature si applicano le disposizioni legislative in materia di formazione delle candidature nei Comuni della Regione, intendendosi sostituita la parola "Comuni" con la parola "Circoscrizioni". Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa venga presentata insieme a quella per le elezioni del Consiglio comunale e con lo stesso contrassegno, o messo qualsiasi riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco ed al programma amministrativo.

6. Le formalità ed i termini di presentazione delle liste, nonché le modalità per l'espressione e le operazioni di voto, l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti, sono quelli stabiliti dalle norme allegare al presente regolamento.

Art. 10 - Popolazione delle Circoscrizioni

1. Il computo della popolazione residente in ogni Circoscrizione, di cui agli articoli precedenti, è determinato in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
2. Qualora nell'arco del quinquennio si sia verificata una modifica del territorio delle Circoscrizioni o la variazione di almeno un quarto della popolazione di qualche Circoscrizione, il computo, previa deliberazione del Consiglio comunale, sarà fatto prendendo a base i risultati del censimento permanente della popolazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 11 - Convocazione - Ordine del giorno

1. Il Consiglio di Circoscrizione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
2. Deve riunirsi inoltre:
 - a) su richiesta del Sindaco o suo delegato al Decentramento;
 - b) su richiesta deliberata dal Consiglio comunale;
 - c) su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri circoscrizionali in carica e comunque da almeno due Consiglieri.
3. Nei casi previsti al comma 2 nella richiesta dovranno essere indicate le questioni da porre all'ordine del giorno. La riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Gli atti relativi ai punti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio circoscrizionale sono accessibili o disponibili ai Consiglieri circoscrizionali di norma per via telematica. Rimane la possibilità per il Consigliere circoscrizionale, nel periodo compreso tra il giorno del ricevimento dell'avviso e quello fissato per la riunione, di esaminare tali atti presso gli uffici circoscrizionali.
5. La convocazione del Consiglio circoscrizionale è effettuata, di norma, con l'utilizzo di strumenti informatici ed è validamente recapitata se trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicata dal Consigliere circoscrizionale con dichiarazione scritta e revocabile indirizzata al Presidente del Consiglio circoscrizionale. La convocazione riporta l'ordine del giorno da trattare ed è recapitata almeno cinque giorni liberi prima della data di convocazione. In caso di urgenza, specificatamente motivata, per fatti gravi o scadenze, la convocazione può avere per oggetto le sole deliberazioni urgenti e deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della data dell'adunanza.

- 5 bis Nell'avviso di convocazione è sempre indicata la sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio circoscrizionale o è disposto espressamente il ricorso all'adunanza telematica.
6. Il Consigliere circoscrizionale, in caso di impossibilità all'utilizzo degli strumenti informatici di cui al comma 5, chiede al Presidente del Consiglio circoscrizionale il recapito della convocazione con altri idonei mezzi.
 7. Copia della convocazione è trasmessa al Sindaco o suo Delegato al decentramento.
 8. Delle sedute e degli oggetti all'ordine del giorno è data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito istituzionale del Comune e mediante comunicazione nelle forme che il Consiglio circoscrizionale riterrà opportune.

Art. 11 -bis - Riunioni in presenza e telematiche dei Consigli circoscrizionali

1. I Consigli circoscrizionali si riuniscono ordinariamente in presenza. Il Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 43 di questo regolamento, anche su richiesta motivata di uno o più consiglieri, può convocare il Consiglio circoscrizionale in riunione telematica o mista. Ove gli strumenti lo consentano, dovrà essere garantito lo streaming per la cittadinanza. L'avviso di convocazione sarà inviato ai Consiglieri comunali tramite link.
2. Il Presidente prima della convocazione si accerta che la sala sia dotata di impianto di partecipazione e di votazione da remoto con un sistema di identificazione certa dei partecipanti e dei votanti.
3. Il Consigliere che intende partecipare da remoto alla seduta convocata ai sensi del comma 1 ne dà preavviso al Presidente almeno entro il giorno precedente lo svolgimento dell'adunanza. Il Presidente autorizza la partecipazione da remoto ed in tal caso la partecipazione unicamente da locale dedicato, rispettando il decoro dovuto all'Istituzione e mantenendo la videocamera accesa. In caso di mancato preavviso il Consigliere può partecipare solo in presenza all'adunanza.
4. I partecipanti in collegamento da remoto rispondono all'appello nominale, mantenendo attivi videocamera e microfono in modo da consentire l'identificazione personale e la verifica della regolarità del luogo di collegamento.

Art. 11 -ter - Svolgimento delle adunanze telematiche

1. Le adunanze telematiche sono svolte di norma con la compresenza, nello stesso luogo, del Presidente e del Segretario. In caso di accertata impossibilità, il Presidente ed il Segretario possono anche trovarsi in luoghi diversi, purché gli stessi risultino continuativamente connessi al sistema di videoconferenza per l'intera seduta.

2. La disconnessione del Presidente o del Segretario determina la sospensione dell'adunanza.
3. I Consiglieri che non possano utilizzare il collegamento in remoto possono partecipare di persona alla riunione dal medesimo luogo del Presidente o del Segretario, previa autorizzazione del Presidente medesimo.
4. Il Presidente può sospendere la seduta in caso di malfunzionamento del sistema o se ritiene che non vi siano le condizioni per garantirne la regolarità.

Art. 11 -quater - Partecipazioni in collegamento da remoto

1. I Consiglieri collegati da remoto sono considerati presenti a condizione che:
 - a) la seduta si svolga in modalità telematica oppure il partecipante sia stato previamente autorizzato dal Presidente nei casi previsti dal presente regolamento;
 - b) l'interessato mantenga la videocamera accesa e sia identificato personalmente;
 - c) il luogo di collegamento sia conforme ai requisiti prescritti dal presente regolamento.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere mantenuti per l'intera durata dell'adunanza. In caso di accertamento della non conformità o di sopravvenuta assenza del Consigliere dal terminale, questi è considerato, a seconda dei casi, assente o uscito.
3. Il Consigliere partecipante da remoto che non abbia ottemperato alle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis:
 - a) è considerato presente a decorrere dal primo appello nominale o votazione in cui risulti presente, salvo diverso accertamento da parte del Segretario;
 - b) è considerato assente a decorrere dal minuto successivo all'ultimo accertamento della relativa presenza, nei modi sopra indicati, salvo diverso accertamento da parte del Segretario.
4. Se, per problemi tecnici, un partecipante da remoto non potesse collegarsi o dovesse scollegarsi, la seduta prosegue, ferme restando le previsioni in materia di validità delle adunanze e di verifica del numero legale. I Consiglieri impossibilitati a collegarsi alla seduta sono considerati assenti giustificati.
5. Gli strumenti elettronici ed informatici utilizzati nei lavori del Consiglio nel loro complesso devono garantire l'accertamento dell'identità dei Consiglieri che intervengono ed il regolare svolgimento dell'adunanza.

Art. 11 -quinquies - Comportamento in collegamento da remoto

1. Chi partecipa in collegamento da remoto deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale, anche con riguardo alle forme di presentabilità personale.

2. È vietato collegarsi da luoghi diversi da quelli previamente autorizzati dal Presidente del Consiglio circoscrizionale.
3. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, chi partecipa alla seduta in collegamento da remoto assicura che il proprio microfono sia disattivato. In caso di attivazione del microfono fuori dai casi consentiti, il Presidente può disporre la disattivazione, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti disciplinari.
4. I Consiglieri e gli invitati in collegamento da remoto mantengono la videocamera accesa durante il corso dell'adunanza. Gli altri soggetti collegati alla seduta mantengono di norma la videocamera spenta, salvo che sia concessa loro la parola.
5. Eventuali funzioni di messaggistica e di scambio documenti integrati nel sistema di gestione dei lavori d'aula non devono essere utilizzati a fini privati o per commenti, considerazioni o comunicazioni personali.
6. I partecipanti in collegamento da remoto adottano idonee misure per garantire che non siano presenti altre persone nel locale da cui si collegano. In caso di seduta segreta i partecipanti devono adottare gli accorgimenti necessari a garantire la segretezza della seduta.
7. Chi partecipa o interviene alla seduta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, dei propri account di accesso agli strumenti informatici utilizzati per la seduta, nonché dell'utilizzo improprio del microfono, della videocamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio circoscrizionale

1. Il Consiglio circoscrizionale è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età. La riunione è valida se interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati, salvo diverse disposizioni di legge o di Statuto.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Su proposta del Presidente o su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, il Consiglio può deliberare motivatamente, nei casi ammessi dalla legge, di riunirsi in seduta segreta o di passare alla seduta segreta durante la seduta pubblica. La seduta è segreta quando l'oggetto in trattazione comporti apprezzamenti, giudizi o valutazioni discrezionali di fatti concernenti persone. Le deliberazioni attinenti alla materia statutaria e regolamentare nonché in materia di bilanci preventivi, programmi generali, elezioni, nomine e designazioni devono essere sempre adottate in seduta pubblica.
3. Nel corso di ogni seduta pubblica il Consiglio circoscrizionale, su proposta di un Consigliere e a maggioranza dei presenti, può, previa sospensione momentanea della seduta, dare la parola anche a persone estranee al Consiglio.
4. All'inizio di ogni seduta il Presidente provvede a nominare due Consiglieri scrutatori e successivamente alle comunicazioni ufficiali, risponde sulle domande di attualità

presentate ai sensi dell'articolo 21 comma 3 almeno tre giorni lavorativi precedenti il giorno della seduta.

- 4 bis E' onere del Consigliere avvisare il Segretario della propria entrata e uscita nel corso della seduta, anche al fine del riconoscimento del gettone di presenza. In caso di collegamento da remoto l'avviso è effettuato tramite il sistema informatico in uso.
5. Il funzionamento dei Consigli circoscrizionali è disciplinato dal presente regolamento. Per gli aspetti dallo stesso non disciplinati trova applicazione il regolamento interno del Consiglio comunale in quanto compatibile.

Art. 13 - Poteri di polizia nell'aula consiliare

1. I poteri necessari al mantenimento dell'ordine in aula spettano al Presidente, coadiuvato dagli scrutatori.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula del Consiglio se non su invito del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 14 - Ordine nelle adunanze - Sanzioni disciplinari

1. Se un Consigliere turba con il suo contegno l'ordine nell'adunanza, il Presidente lo richiama. Il Consigliere richiamato che intenda dare brevi spiegazioni sul proprio comportamento può avere la parola alla fine dell'adunanza o anche subito, a giudizio del Presidente. Lo stesso Presidente decide se mantenere il richiamo all'ordine.
2. In caso di particolare gravità, o dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della stessa adunanza, il Presidente può disporre l'espulsione del Consigliere dall'aula per tutto il resto dell'adunanza.
3. Nei casi più gravi, cioè quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula, o trascenda a vie di fatto od esprima oltraggi nei confronti di altri Consiglieri, il Presidente può altresì decidere la censura. La censura comporta l'espulsione immediata dall'aula. Sentito l'Ufficio di Presidenza, il Presidente può inoltre comminare l'interdizione dai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un numero di adunanze non superiore complessivamente a quattro.
4. Quando si verificano in Commissione i fatti di cui al comma precedente, il Presidente della Commissione denuncia l'accaduto al Presidente del Consiglio, il quale può decidere la censura nonché l'interdizione di partecipare ai lavori della Commissione per un numero di adunanze non superiore a quattro.

Art. 15 - Inottemperanza alle sanzioni disciplinari

1. Se il Consigliere escluso dall'aula o interdetto dalla partecipazione alle adunanze non ottempera all'invito di allontanarsi o tenta di rientrare nell'aula prima che sia trascorso il termine previsto, il Presidente sospende l'adunanza e dà le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. In tale caso la durata della sanzione si intende automaticamente raddoppiata.

Art. 16 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio circoscrizionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo nei casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
2. Le deliberazioni del Consiglio circoscrizionale sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono adeguatamente motivate, contengono la citazione delle norme, l'indicazione se adottate in adunanza pubblica o segreta, il risultato della votazione ed il dispositivo. Il Segretario esprime il parere in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa.
3. Le deliberazioni del Consiglio circoscrizionale possono, in caso di motivata urgenza da esplicitare nell'atto deliberativo, essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 17 - Pubblicazione e controllo deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio circoscrizionale sono pubblicate all'Albo Pretorio informatico del Comune di Trento entro dieci giorni dalla loro adozione e per dieci giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni del Consiglio circoscrizionale dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate a norma di legge, pena la decadenza, entro cinque giorni dalla loro adozione.
3. Le deliberazioni del Consiglio circoscrizionale non dichiarate immediatamente eseguibili diventano esecutive allo scadere del termine della pubblicazione di cui al comma 1.
4. Le deliberazioni del Consiglio circoscrizionale, contestualmente alla pubblicazione informatica, sono trasmesse informaticamente al Servizio competente in materia di decentramento per il controllo di legittimità.
5. Il Dirigente del Servizio competente in materia di decentramento entro i successivi trenta giorni può muovere in forma scritta osservazioni in ordine alla legittimità delle deliberazioni, invitando il Consiglio circoscrizionale al loro riesame.

6. Il Consiglio circoscrizionale, nei successivi venti giorni, in sede di riesame, modifica od annulla la propria deliberazione accogliendo le osservazioni oppure invia le proprie controdeduzioni.
7. La Giunta comunale accoglie le controdeduzioni o annulla la deliberazione, entro il termine di trenta giorni dalla loro comunicazione.
8. La Giunta comunale, in caso di inerzia del Consiglio circoscrizionale, trascorso il termine di cui al comma 6, annulla la deliberazione entro i successivi trenta giorni.

Art. 18 – Astensione dalle deliberazioni

1. I Consiglieri circoscrizionali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni secondo le norme previste dalla legge regionale per il Consiglio comunale.

Art. 19 - votazione

1. I Consiglieri circoscrizionali votano per alzata di mano o per appello nominale. Votano a scrutinio segreto nei casi stabiliti dall'art. 20 comma 1 del presente regolamento.
2. Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale si considerano partecipanti al voto tutti i Consiglieri presenti. Nella votazione a scrutinio segreto il numero dei votanti è accertato al momento in cui il Presidente invita i Consiglieri a restituire la scheda di votazione.
3. Ogni volta che il Consiglio circoscrizionale deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni od organismi e nella rappresentanza circoscrizionale sia obbligatoria la presenza di membri di minoranza, in forza di leggi o regolamenti, i gruppi di minoranza indicano il od i candidati da loro congiuntamente designati, salvo il diritto di ciascun gruppo di indicare autonomamente il od i propri candidati. Qualora nella votazione non risultino eletti il od i rappresentanti delle minoranze, si sostituisce ai candidati appartenenti alla maggioranza, ma che hanno ottenuto il minor numero di voti, il candidato o i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fra quelli indicati dalle minoranze.
4. Il Presidente dell'adunanza constata e proclama l'esito della votazione assistito da due scrutatori e dal Segretario di Circoscrizione.

Art. 20 - votazione per scrutinio segreto

1. La votazione avviene per scrutinio segreto:
 - a) quando ne faccia richiesta, anche verbale, un quinto dei consiglieri in carica;

- b) quando il Consiglio circoscrizionale deve eleggere, nominare o designare persone in organismi comunque costituiti, salvo che per decisione unanime del Consiglio si possa procedere a votazione palese.
2. Ove non sia disposto diversamente da leggi o da regolamenti, il numero di preferenze esprimibili in sede di votazione per l'elezione, la nomina o la designazione di persone in organismi comunque costituiti è pari al numero dei soggetti da eleggere. Quando deve essere garantita la minoranza politica, si procede col sistema del voto limitato di cui al comma 3, dell'art. 19 del presente regolamento.

Art. 21 - Prerogative e diritti dei Consiglieri circoscrizionali

1. Il Consigliere circoscrizionale assume le proprie funzioni e le inerenti prerogative al momento dell'entrata in carica e le esercita nel rispetto della Legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
2. Il Consigliere circoscrizionale ha potere di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza deliberativa del Consiglio circoscrizionale.
3. Il Consigliere circoscrizionale ha diritto di presentare al Presidente del Consiglio circoscrizionale domande di attualità, interrogazioni, interpellanze e mozioni riguardanti l'attività del Consiglio stesso.
4. Ai Consiglieri circoscrizionali è garantito l'accesso ai documenti ed agli altri atti riguardanti la Circoscrizione di appartenenza nei limiti stabiliti dal regolamento comunale di accesso agli atti e secondo le modalità procedurali previste per i Consiglieri comunali.

Art. 22 - Rimozione, decadenza, dimissioni, sospensione e surroga dei Consiglieri circoscrizionali

1. I Consiglieri circoscrizionali sono dichiarati decaduti dalla carica, oltre che per effetto delle cause previste dalle vigenti leggi in materia, anche nel caso di assenza ingiustificata ad almeno tre adunanze consecutive. La dichiarazione di decadenza viene pronunciata dal Consiglio circoscrizionale col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, su proposta del Presidente e non prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato dell'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio stesso. Fino al momento dell'apertura del dibattito il Consigliere può presentare le sue controdeduzioni, sulle quali decide il Consiglio circoscrizionale. L'assenza dei Consiglieri è considerata giustificata quando ne sia data comunicazione al Presidente o all'ufficio circoscrizionale entro la chiusura dell'adunanza cui si riferisce.

2. Le dimissioni del Consigliere circoscrizionale sono presentate in forma scritta al Presidente, che deve inserirle, a titolo di comunicazione, nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio circoscrizionale. Esse sono immediatamente efficaci dalla presentazione e non sono revocabili. Nell'adunanza nella quale viene data comunicazione delle dimissioni o in quella immediatamente successiva, da convocarsi comunque entro venti giorni dalla loro presentazione, il Consiglio circoscrizionale provvede alla surroga, con voto palese, prima di discutere qualsiasi altro argomento.
3. La rimozione e la sospensione sono disciplinate dalla legge regionale e dalle altre leggi vigenti in materia.
4. In caso di morte, rimozione, pronuncia di decadenza, il Consiglio di Circoscrizione provvede alla surroga con voto palese prima di discutere qualsiasi altro argomento.

Art. 23 - Verbale

1. I verbali delle sedute del Consiglio circoscrizionale sono redatti dal Segretario circoscrizionale e, in caso di assenza o impedimento, da altro Segretario circoscrizionale o dipendente avente qualifica adeguata o, nei casi di incompatibilità del segretario verbalizzante, da un Consigliere designato dal Consiglio medesimo.
2. I verbali, in forma sintetica, devono riportare:
 - a) i nomi dei Consiglieri presenti, degli intervenuti dopo l'inizio dell'adunanza, degli assenti giustificati e non giustificati;
 - b) se l'adunanza sia stata pubblica o segreta;
 - c) gli oggetti posti in discussione;
 - d) i punti principali della discussione svoltasi per ogni oggetto posto in esame;
 - e) se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto;
 - f) il risultato delle votazioni.
3. I verbali con i documenti facenti parte integrante ed essenziale devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario di Circoscrizione.
4. Nel corso della seduta ogni Consigliere può chiedere al Presidente che venga riportata a verbale la sua dichiarazione di voto e che vengano verbalizzate sue brevi dichiarazioni. In questo caso il Consigliere deve dettare o consegnare il testo sottoscritto al Segretario. Detto testo viene integralmente inserito a verbale e rimane agli atti dell'oggetto discusso.
5. I verbali sono a disposizione dei Consiglieri presso l'ufficio circoscrizionale e sono depositati entro sessanta giorni dalla data della seduta cui si riferiscono.
6. Il verbale non è soggetto ad approvazione ma, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito ciascun Consigliere, con atto scritto consegnato al Presidente del Consiglio circoscrizionale ed al Segretario circoscrizionale, può chiedere la rettifica in ordine a dichiarazioni che ritiene non esattamente riportate. Ogni proposta di rettifica è sottoposta a votazione ed inserita a verbale nella prima seduta utile, esclusa la possibilità di riaprire la discussione. A

cura del Segretario circoscrizionale è fatta apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

Art. 24 - Scioglimento del Consiglio circoscrizionale

1. I Consigli circoscrizionali vengono sciolti quando non possa esserne assicurato il normale funzionamento dell'organo per i seguenti casi:
 - a) dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri assegnati, prodotte entro venti giorni decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni e comunque entro la data in cui è effettuata la convocazione della seduta destinata alla surrogazione del primo dei dimissionari;
 - b) decadenza di oltre la metà dei Consiglieri assegnati;
 - c) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga a meno della metà dei componenti del Consiglio.
2. Lo scioglimento del Consiglio circoscrizionale è dichiarato dal Consiglio comunale.
3. I Consigli di Circoscrizione possono inoltre essere sciolti dal Consiglio comunale decorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida fatta da parte del Consiglio stesso per il mancato assolvimento di compiti istituzionali.
4. La diffida ad adempiere o lo scioglimento vengono pronunciati con deliberazione motivata adottata dal Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati.

Art. 25 - Elezioni suppletive e commissariamento della Circoscrizione

1. In caso di scioglimento di uno o più Consigli circoscrizionali si procede, limitatamente ai Consigli sciolti, a nuove elezioni da svolgersi, con le modalità previste dall'art. 9 del presente regolamento, in una domenica compresa tra il primo maggio ed il quindici giugno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il primo marzo, ovvero in una domenica compresa tra il primo novembre ed il quindici dicembre, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il primo settembre.
2. Con il provvedimento di scioglimento il Consiglio comunale nomina un commissario scelto, ove possibile, tra i residenti della Circoscrizione e in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Per quanto non diversamente disposto in materia di scioglimento del Consiglio circoscrizionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale generale relativa alle elezioni del Consiglio comunale.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 26 - Norme generali - Funzioni

1. Il Consiglio circoscrizionale costituisce l'organo rappresentativo della comunità della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune. È titolare delle funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto comunale e dai regolamenti. Esercita funzioni di iniziativa, consultive e propositive nei riguardi dell'Amministrazione comunale.
2. Nell'attuazione dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Consiglio circoscrizionale assolve ad un ruolo di promozione e crescita della partecipazione dei cittadini, ricercando autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tale scopo. A tal fine il Consiglio circoscrizionale intrattiene e sviluppa con le associazioni, i gruppi di volontariato e le altre formazioni sociali presenti sul territorio, rapporti di collaborazione e confronto, promuovendo, stimolando e coordinando, nel rispetto della reciproca autonomia, le attività a carattere culturale, ricreativo, sportivo, nonché quelle di volontariato a scopo sociale.
3. Il Consiglio circoscrizionale indice inoltre incontri ed assemblee con i cittadini e gli utenti dei servizi per conoscerne i bisogni ed i problemi, ovvero per consultarli su iniziative assunte dall'Amministrazione comunale d'interesse della Circoscrizione o dalla Circoscrizione stessa secondo quanto disposto dal Titolo IV del presente regolamento.

Art. 27 - Poteri di iniziativa

1. Il Consiglio circoscrizionale formula indicazioni e proposte per la formazione degli orientamenti e delle scelte dell'Amministrazione sull'attività di interesse della Circoscrizione.
2. Il Consiglio circoscrizionale può, mediante deliberazione:
 - a) formulare proposte in ordine al funzionamento degli uffici comunali decentrati ed alla gestione dei beni e dei servizi esistenti nella Circoscrizione;
 - b) approvare documenti da proporre alla Giunta o al Consiglio comunale su attività comunali di interesse della Circoscrizione. I documenti da proporre al Consiglio comunale sono trasmessi, a cura del competente ufficio, al Presidente del Consiglio comunale, cui spetta valutarne l'ammissibilità e disporre eventualmente l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio comunale può a tal fine, entro dieci giorni dal ricevimento, inviarli alle Commissioni consiliari competenti nel merito per acquisirne il parere. Degli intendimenti dell'Amministrazione comunale viene data comunicazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento;

- c) fornire indicazioni sulle linee fondamentali di sviluppo e sulle priorità nella realizzazione di servizi pubblici attinenti al proprio territorio;
 - d) proporre entro il 30 giugno l'ordine delle priorità delle opere pubbliche da inserire nel bilancio comunale;
 - e) presentare interrogazioni alla Giunta comunale per sapere se un fatto sia vero, se si sia presa o si intenda prendere qualche risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni relativamente a problemi riguardanti la Circoscrizione. Degli intendimenti dell'Amministrazione comunale viene data comunicazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento;
 - f) presentare interpellanze per conoscere i motivi che hanno determinato la Giunta ad assumere una certa condotta o direttiva, su materie riguardanti la Circoscrizione. Degli intendimenti dell'Amministrazione comunale viene data comunicazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento.
3. I Consigli circoscrizionali con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Circoscrizione possono altresì presentare al Consiglio comunale proposte di atti di competenza di quest'ultimo redatti in forma di articolato o di schema di deliberazione, accompagnati da una relazione illustrativa secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.

Art. 28 - Pareri

1. Al Consiglio circoscrizionale è obbligatoriamente richiesto parere:
- a) sui piani e programmi generali di competenza del Consiglio comunale quali: piano strategico, piano urbanistico e relative varianti, piano sociale, piano di politiche giovanili, piano culturale, piano turistico, piano urbano della mobilità, piano dell'energia sostenibile;
 - b) sulla proposta di bilancio preventivo e di piano pluriennale degli investimenti;
 - c) sul regolamento del decentramento e sugli altri regolamenti che attengono alle competenze dirette delle Circoscrizioni e relative variazioni;
 - d) sui piani attuativi di competenza del Consiglio comunale, sui piani guida, sui cambi di specifica destinazione per le zone ed attrezzature pubbliche (zone F e G del Piano Regolatore Generale) relativi ad aree situate nel proprio territorio;
 - e) sugli acquisti e sulle alienazioni di immobili di rilevanza circoscrizionale situati nel proprio territorio ad esclusione delle operazioni immobiliari che si rendono necessarie per l'esecuzione di un'opera pubblica in sostituzione della procedura espropriativa, oppure conseguenti ad impegni contemplati in piani attuativi o derivanti dal rilascio di una concessione edilizia e degli atti patrimoniali che si configurano come regolarizzazioni catastali e tavolari che adeguano la situazione di diritto alla situazione di fatto;
 - f) sulla variazione dei confini e/o del numero delle Circoscrizioni;
 - g) in materia di toponomastica per l'ambito territoriale della Circoscrizione;

- h) sugli atti di apposizione, sospensione, variazione d'uso ed estinzione del vincolo di uso civico, qualora non sia costituita un'Amministrazione separata di uso civico e ferme restando le disposizioni di legge in materia.
2. Il comma 1 non si applica ai provvedimenti che non hanno contenuto discrezionale. Non è altresì richiesto il parere per i piani urbanistici che richiedano una seconda adozione, nel caso in cui nulla sia modificato rispetto alla prima adozione.
 3. L'espressione del parere da parte del Consiglio circoscrizionale è sempre facoltativa.
 4. Qualora la maggioranza delle Circoscrizioni si esprima in senso negativo nei confronti dei provvedimenti generali previsti ai punti a), b) e c) del comma 1, per i quali è stato richiesto il parere a tutte le Circoscrizioni, il Consiglio comunale adotta la relativa deliberazione a maggioranza dei Consiglieri in carica.
 5. Su richiesta dell'Amministrazione comunale, il Consiglio circoscrizionale può esprimere pareri su argomenti d'interesse della Circoscrizione ulteriori rispetto alle materie di cui al comma 1.

Art. 29 - Termini e procedure in ordine alle funzioni consultive

1. I pareri di cui all'articolo 28, approvati a maggioranza dei presenti, devono essere trasmessi all'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che non venga fissato dall'Amministrazione un termine più ampio.
2. L'Amministrazione comunale, nei casi urgenti, può fissare motivatamente un termine più breve non inferiore a dieci giorni per la formulazione del parere.
3. Il parere espresso è acquisito agli atti del provvedimento adottato e del medesimo è fatta menzione nella parte narrativa del provvedimento unitamente ai motivi dell'eventuale decisione difforme, fatta eccezione per i provvedimenti a carattere generale.
4. Ove il parere non pervenga nei termini o comunque in tempo utile prima dell'adozione del provvedimento, l'Amministrazione comunale ne dà atto nel provvedimento finale.

Art. 30 - Informazione e documentazione

1. L'Amministrazione comunale trasmette ai Consigli circoscrizionali di norma per via telematica le informazioni, gli atti e i documenti necessari per il corretto e consapevole svolgimento delle funzioni attribuite ai Consigli stessi.
2. Sono inoltre inviati alla Circoscrizione di norma per via telematica o resi disponibili con sistemi o supporti informatici ove possibile:
 - a) i progetti preliminari di opere pubbliche che interessano il territorio della Circoscrizione in relazione alla tipologia di intervento; eventuali osservazioni da parte della Circoscrizione sono valutate nelle successive fasi di progettazione;
 - b) i piani attuativi di competenza della Giunta comunale;

- c) copia di tutte le comunicazioni ufficiali che il Comune rivolge alla cittadinanza;
 - d) copia dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale;
 - e) le ordinanze di interesse generale inerenti al territorio di competenza;
 - f) copia delle interrogazioni dei Consiglieri comunali per problemi che riguardano la Circoscrizione stessa e relative risposte;
 - g) copia dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale;
 - h) le deliberazioni degli Organi collegiali del Comune, delle determinazioni dirigenziali di interesse generale o riguardanti il territorio della Circoscrizione;
3. E' compito del Presidente dare comunicazione al Consiglio circoscrizionale della documentazione pervenuta riguardante la Circoscrizione.

Art. 31 - Settori di attività

1. Il Consiglio circoscrizionale, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 52 comma 4 e 54 commi 7 e 8 dello Statuto comunale, ha competenza, per il territorio e la popolazione di riferimento, nei seguenti settori di attività:
 - a) cultura e tempo libero
 - b) sport
 - c) socialità
 - d) gemellaggi
 - e) informazione
 - f) cittadinanza attiva e gestione condivisa dei beni comuni.
2. Nell'ambito dei settori di attività di cui al comma 1 lettere a), b) e c) i Consigli circoscrizionali sostengono prioritariamente, in attuazione del principio di sussidiarietà, l'attività, anche connessa a gemellaggi, dei soggetti quali associazioni, comitati o altri organismi senza scopo di lucro che operano sul territorio mediante apposite risorse secondo quanto previsto dal Regolamento di cui al comma 4.
3. Nell'ambito dei settori di attività di cui al comma 1 i Consigli circoscrizionali realizzano direttamente attività anche con la collaborazione di associazioni, comitati, altri organismi senza scopo di lucro o istituzioni pubbliche che operano sul territorio. A tal fine il Consiglio circoscrizionale approva il programma annuale di attività entro i termini indicati dall'articolo 51, con indicazione delle singole iniziative e dell'importo della relativa spesa. Le iniziative devono essere comunque deliberate almeno 60 giorni prima dello svolgimento. Per motivate ragioni di urgenza o necessità organizzative, l'iniziativa può essere approvata in deroga al termine sopra indicato e comunque con congruo anticipo.
- 3 bis. Coerentemente con quanto disposto dai commi precedenti e nel rispetto delle competenze assegnate alle Circoscrizioni, il Presidente può, motivatamente, promuovere direttamente attività di natura minuta/residuale in casi straordinari per lo svolgimento di una iniziativa circoscrizionale non programmata o non programmabile, mediante apposito atto d'indirizzo alla struttura amministrativa competente. La Giunta comunale definisce entro 60 gg dall'entrata in vigore del

presente regolamento le tipologie delle attività di cui sopra e le relative soglie di spesa.

4. Il Consiglio comunale disciplina con apposito regolamento criteri e modalità per l'erogazione dei benefici circoscrizionali ai sensi dell'articolo 60 comma 1 bis dello Statuto comunale.
5. La gestione delle competenze nei settori di attività di cui al comma 1 da parte dei Consigli circoscrizionali avviene nel rispetto delle risorse annualmente assegnate dal Consiglio comunale.

Art. 32 - Criteri generali per l'esercizio delle attività

1. Le Circoscrizioni improntano la propria attività ai seguenti criteri:
 - a) attenzione e risposta alle istanze, ai bisogni e alle capacità espressi dai cittadini;
 - b) valorizzazione della partecipazione dei cittadini, singoli od associati;
 - c) sostegno e coinvolgimento delle realtà dell'associazionismo e del volontariato locali;
 - d) programmazione e coordinamento con le linee d'indirizzo e le iniziative dell'Amministrazione comunale nei medesimi settori anche al fine di favorire la conoscenza delle singole attività realizzate e garantire la massima condivisione e partecipazione;
 - e) gestione dei rapporti e delle collaborazioni con altre istituzioni pubbliche presenti sul rispettivo territorio ed in particolare con le istituzioni scolastiche.

Art. 33 - Attività amministrativa per l'esercizio delle attività

1. La struttura competente in materia di decentramento svolge le attività amministrative, contabili e gestionali e cura l'adozione degli atti necessari per l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 31. Il Dirigente competente in materia di decentramento adotta gli atti spettanti con riguardo all'attività diretta in materia contrattuale ai fini della realizzazione delle attività stesse, sulla base del programma di attività e del piano di ripartizione delle risorse finanziarie.

Art. 34 - Spese di rappresentanza e gemellaggi

1. I Presidenti di Circoscrizione possono assumere spese di rappresentanza in applicazione, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 21 e 22 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma/Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25) ed al Regolamento comunale per la gestione delle spese di rappresentanza.

2. Le spese per gemellaggi sono deliberate dai Consigli circoscrizionali e autorizzate dai Presidenti di Circostrizione secondo quanto previsto al comma 1.
3. I Consigli circoscrizionali, nell'ambito delle somme stanziare per ciascuna Circostrizione e nel rispetto dei limiti fissati in bilancio per tali tipologie di spese, individuano gli importi da destinare alle spese di rappresentanza e di gemellaggio.

Art. 35 - Relazione consuntiva attività circoscrizionale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la struttura competente trasmette al Consiglio circoscrizionale, alla Giunta e al Consiglio comunale la relazione consuntiva relativa all'attività svolta nell'anno precedente.

**TITOLO IV
INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA**

Art. 36 - Informazione ai cittadini

1. Il Consiglio circoscrizionale informa i cittadini delle proprie attività individuando strumenti e modalità, in coerenza con le direttive dell'Amministrazione in materia di informazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza.
2. Il Consiglio circoscrizionale informa altresì i cittadini sulle azioni di partecipazione attiva e di gestione condivisa dei beni comuni di cui all'articolo 37, secondo quanto previsto dalle disposizioni che le disciplinano, nonché sulle attività degli organismi di partecipazione di cui all'articolo 39, attuate sul proprio territorio.

Art. 37 - Cittadinanza attiva e gestione condivisa dei beni comuni

1. Il Consiglio circoscrizionale favorisce e valorizza, attraverso strumenti idonei, l'autonoma iniziativa e la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati alla vita della comunità nonché la gestione condivisa dei beni comuni, promuovendo la creazione di reti e patti di collaborazione secondo le disposizioni adottate dall'Amministrazione comunale in materia.

Art. 38 - Consultazione della popolazione

1. In attuazione dell'art. 57 dello Statuto il Consiglio circoscrizionale può promuovere forme di consultazione della popolazione mediante convocazione di pubblica assemblea circoscrizionale, alla quale possono partecipare tutti i cittadini.
2. La consultazione della popolazione può avvenire anche tramite consultazione referendaria applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare.
3. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere indette consultazioni di frazioni o di quartieri.
4. Il Consiglio circoscrizionale può convocare l'assemblea di Circoscrizione, di frazione o di quartiere anche su sollecitazione dei cittadini residenti o aventi la sede delle loro attività lavorative nella Circoscrizione o rappresentanti delle varie espressioni organizzate presenti sul relativo territorio.
5. Le consultazioni possono essere svolte congiuntamente da due o più Circoscrizioni per la discussione di particolari problemi comuni, previa formale deliberazione di ciascun Consiglio circoscrizionale.

Art. 39- Organismi permanenti di partecipazione e Gruppi di lavoro

1. Al fine di favorire e valorizzare la partecipazione attiva dei giovani minorenni e delle persone con oltre 65 anni di età e contribuire ad una politica comunale orientata verso queste età, i Consigli circoscrizionali possono costituire organismi permanenti di partecipazione disciplinandone l'istituzione e le modalità di funzionamento con apposita deliberazione.
2. I Consigli circoscrizionali possono promuovere la costituzione, anche in collaborazione con i Poli Sociali di Gruppi di lavoro di carattere tematico o anche di quartiere, per favorire la partecipazione, la socializzazione e l'inclusione di tutti i cittadini che vivono nel rispettivo territorio.

Art. 40 - Utilizzo delle nuove tecnologie

1. Le finalità di cui al presente Titolo sono perseguite anche attraverso l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione dalle nuove tecnologie per la creazione di reti sociali, la condivisione delle informazioni, l'elaborazione di proposte di iniziative di comunità, i forum partecipativi, i laboratori di confronto secondo le disposizioni adottate in proposito dall'Amministrazione comunale.

TITOLO V
IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE -
L'UFFICIO DI PRESIDENZA E LE
COMMISSIONI DI LAVORO

Art. 41 - Il Presidente del Consiglio circoscrizionale

1. Nella prima seduta dopo l'elezione del Consiglio circoscrizionale, convocata dal Sindaco, il Consiglio circoscrizionale, presieduto dal Consigliere più anziano di età, deve provvedere all'elezione, a scrutinio segreto, del Presidente sulla base di un documento programmatico.
2. E' eletto Presidente il candidato che consegue la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni, espletate anche in diverse adunanze, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti ed è proclamato eletto quello che ha ottenuto in detta votazione più voti. A parità di voti risulta eletto il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza in sede di elezione del Consiglio.
3. Qualora la prima convocazione sia andata deserta, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione. Per l'elezione si procede con le stesse modalità di cui al precedente comma.
4. Qualora anche la seconda convocazione sia andata deserta, si attivano le procedure di scioglimento di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 42 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio circoscrizionale, convoca e presiede le riunioni dello stesso, predispose l'ordine del giorno della riunione, cura l'esecuzione degli atti del Consiglio al fine di garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa agli indirizzi del Consiglio circoscrizionale per il raggiungimento degli scopi individuati dal Consiglio stesso. Garantisce inoltre l'attività informativa a tutti i Consiglieri circoscrizionali e segnala all'Amministrazione comunale eventuali inefficienze, problematicità o irregolarità nella gestione dei servizi comunali rivolti ai cittadini sul territorio della propria Circoscrizione.
2. Il Presidente si avvale della collaborazione di due Consiglieri che con lui formano l'Ufficio di Presidenza della Circoscrizione per il disbrigo degli affari urgenti e degli atti esecutivi delle deliberazioni del Consiglio circoscrizionale.
3. Su convocazione del Presidente del Consiglio comunale, secondo le modalità previste dal regolamento, il Presidente del Consiglio circoscrizionale può partecipare alle sedute del Consiglio comunale, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

4. La partecipazione dei Presidenti può essere singola o congiunta con due o più Presidenti per la trattazione di affari di interesse circoscrizionale. Il Presidente o i Presidenti prendono la parola su invito del Presidente del Consiglio comunale o a loro richiesta sul tema all'ordine del giorno. Gli interventi seguono le modalità previste nel regolamento interno del Consiglio comunale con i tempi riservati ai Capigruppo, salvo deroghe motivate del Presidente del Consiglio comunale.
5. I Presidenti dei Consigli circoscrizionali possono essere invitati a partecipare in veste consultiva con diritto di parola, ma senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni del Consiglio comunale quando siano in discussione argomenti di interesse della loro Circostrizione.
6. Su convocazione del Sindaco i Presidenti possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni della Giunta comunale con diritto di parola, ma senza diritto di voto, nei modi e nei termini indicati e per gli oggetti indicati nella lettera di convocazione.
7. Il Presidente può richiedere di partecipare, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, alle sedute della Giunta quando siano in discussione argomenti di interesse della Circostrizione. In caso di mancato accoglimento della richiesta il Sindaco deve darne motivata comunicazione nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della stessa.
8. Il Presidente svolge inoltre tutte le funzioni ed i compiti espressamente previsti da altre norme.

Art. 43 - L'Ufficio di Presidenza

1. Presso ogni Circostrizione è costituito un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e da due Consiglieri eletti dal Consiglio circoscrizionale. L'elezione avviene a scrutinio segreto e ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i due Consiglieri, uno della maggioranza e uno della minoranza, che ottengano il maggior numero dei voti espressi. In caso di parità si procede al ballottaggio.
2. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente per svolgere le seguenti funzioni:
 - a) programma i lavori del Consiglio circoscrizionale;
 - b) ha compiti organizzativi e di coordinamento delle attività delle Commissioni di lavoro, ove costituite;
 - c) attua le decisioni, demandate dal Consiglio circoscrizionale, per l'esecuzione degli indirizzi e dei programmi approvati dal Consiglio stesso;
 - d) propone al Consiglio circoscrizionale la disciplina concernente la presentazione di petizioni, istanze e richieste rivolte alla Circostrizione.
3. L'Ufficio di Presidenza decade quando cessa dalla carica il Presidente ed è rinnovato dopo l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 44 - Il Vicepresidente

1. Ogni Consiglio circoscrizionale elegge il Vicepresidente a scrutinio segreto ed a maggioranza dei presenti.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. Il Vicepresidente partecipa alle sedute dell'Ufficio di Presidenza senza diritto di voto.

Art. 45 - Mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento o decadenza del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica se la maggioranza dei Consiglieri assegnati approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri stessi. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, il Presidente e il Vicepresidente decadono.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decadenza del Presidente le funzioni di quest'ultimo sono svolte dal Vicepresidente, ovvero dal Consigliere più anziano di età in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione o decadenza anche del Vicepresidente. Il Vicepresidente o il Consigliere anziano devono garantire il regolare funzionamento del Consiglio per l'ordinaria amministrazione e il rispetto dei termini fino alla nomina del Presidente.
3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 si procede alla nomina del nuovo Presidente e del Vicepresidente. L'attivazione della procedura per il rinnovo della carica di Presidente e di Vicepresidente, secondo quanto disposto dall'art. 41 del presente regolamento, deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.
4. La seduta è convocata e presieduta dal Vicepresidente e in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

Art.46 - Le Commissioni di lavoro

1. Il Consiglio circoscrizionale può costituire Commissioni di lavoro permanenti o temporanee con funzioni consultive e istruttorie.
2. Le Commissioni di lavoro sono permanenti per specifici argomenti e svolgono attività preparatorie di provvedimenti di competenza del Consiglio attraverso ricerche, studi ed indagini. Le Commissioni di lavoro sono temporanee laddove per la materia trattata hanno durata limitata e sono sciolte d'ufficio alla conclusione dei lavori.
3. Delle Commissioni possono far parte anche membri non Consiglieri, purché residenti o aventi la sede delle loro attività lavorative nel Comune di Trento o rappresentanti delle varie espressioni organizzate presenti sul territorio.

4. Le Commissioni sono presiedute da un Consigliere circoscrizionale eletto dal Consiglio e sono composte da almeno tre Consiglieri, dei quali uno è il Presidente.
- 4 bis. Le Commissioni possono comunque svolgere regolarmente i propri lavori con la partecipazione di almeno 3 componenti di cui uno deve essere il Presidente della Commissione.
5. Le Commissioni hanno la facoltà, tramite il Presidente del Consiglio circoscrizionale, di:
 - a) convocare per lo studio di particolari problemi persone competenti che partecipano a titolo gratuito con funzione consultiva;
 - b) chiedere l'intervento di funzionari del Comune per l'illustrazione tecnica di particolari argomenti;
 - c) chiedere notizie utili ed informazioni agli uffici, ai servizi ed alle aziende del Comune nonché ad altri uffici pubblici.
6. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche.
7. La composizione, la durata e l'attività delle Commissioni sono disciplinate nel provvedimento costitutivo. In particolare il Consiglio circoscrizionale, nella deliberazione costitutiva della Commissione, indica:
 - a) il numero ed i nominativi dei componenti sia esterni che interni e fra questi ultimi il Presidente;
 - b) la materia di competenza;
 - c) la durata se temporanea;
 - d) i tempi e le modalità della prima convocazione.
8. Le modalità di funzionamento delle Commissioni di lavoro sono improntate a criteri di semplicità e di informalità e sono definite da ciascun Consiglio circoscrizionale.
9. Il Presidente può convocare la Commissione anche in riunione telematica o mista. Nelle riunioni in presenza, il Presidente può autorizzare puntualmente il collegamento da remoto di determinati componenti della Commissione o di altre persone invitate a partecipare alla seduta. È onere dell'interessato presentare la richiesta di collegamento da remoto al Presidente con congruo anticipo rispetto alla data e all'orario di convocazione della seduta.

TITOLO VI

IL CONSIGLIO DEI PRESIDENTI E LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO

Art. 47 - Il Consiglio dei Presidenti

1. Il Consiglio dei Presidenti, istituito ai sensi dell'art. 62 dello Statuto, può essere convocato:
 - a) dal Sindaco;
 - b) dall'Assessore delegato o Consigliere delegato;

- c) dal Coordinatore incaricato all'interno del Consiglio dei Presidenti;
 - d) da almeno tre Presidenti di Circostrizione.
2. Il Consiglio deve essere convocato dal Sindaco, dall'Assessore o dal Consigliere delegato:
- a) in occasione della predisposizione del bilancio di previsione;
 - b) al termine del primo semestre di ciascun anno per una verifica sugli stati di organizzazione e di esecuzione dei lavori preventivati sul territorio circoscrizionale.

Art. 48 - Formazione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri circoscrizionali eletti nella medesima lista, indipendentemente dal loro numero, formano un gruppo consiliare.
2. Il consigliere circoscrizionale che intenda appartenere ad un gruppo consiliare diverso da quello della lista in cui è stato eletto, lo comunica al Presidente del Consiglio circoscrizionale allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo consiliare.
3. Se uno o più consiglieri circoscrizionali decidono di recedere dal proprio gruppo consiliare senza confluire in alcuno dei gruppi esistenti, andranno a costituire un unico gruppo definito gruppo misto, a meno che, in numero non inferiore a tre, non dichiarino di costituirsi in gruppo con una distinta qualificazione politica. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi compone già tale gruppo.
4. Il gruppo consiliare costituito con distinta qualificazione politica con le modalità di cui al comma 3 non può essere comunque costituito da un numero di componenti inferiore a tre.

Art. 49 - La Conferenza dei Rappresentanti di gruppo

1. La Conferenza dei Rappresentanti di gruppo è presieduta dal Presidente ed è costituita da un Rappresentante per ogni gruppo politico presente nel Consiglio circoscrizionale.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o lo richieda la metà dei Rappresentanti di gruppo.
3. Ciascun capogruppo esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri circoscrizionali appartenenti al rispettivo gruppo.
4. Le riunioni della Conferenza sono valide quando i capigruppo partecipanti rappresentino almeno i due terzi dei Consiglieri circoscrizionali in carica.

TITOLO VII PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE

Art. 50 - Risorse finanziarie

1. I Consigli circoscrizionali amministrano un fondo annuale per la gestione delle competenze attribuite.
2. Sulla base del piano di ripartizione delle risorse relativo all'esercizio precedente e a quello in corso la Giunta comunale formula con i Presidenti di Circoscrizione la proposta del piano di ripartizione delle risorse fra i Consigli circoscrizionali per l'anno successivo, tenuto conto fra l'altro della popolazione residente nella Circoscrizione, delle esigenze locali e delle competenze attribuite.
3. Il Consiglio comunale in sede di bilancio approva il piano di riparto e conseguentemente attribuisce le necessarie risorse finanziarie per l'esercizio delle competenze attribuite. Esso costituisce allegato al bilancio di previsione.

Art. 51 - Utilizzo delle risorse finanziarie

1. Sulla base del piano di ripartizione delle risorse finanziarie il Consiglio circoscrizionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, effettua, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio comunale la ripartizione delle risorse in relazione ai settori di attività previsti all'art. 31 ed alle competenze attribuite. Entro i successivi trenta giorni, con riferimento a quanto previsto all'articolo 31 comma 3, approva il programma annuale di attività diretta.

Art. 52 - Funzioni e organizzazione degli uffici circoscrizionali

1. Le funzioni degli uffici circoscrizionali, anche a supporto degli organi circoscrizionali, sono definite ed organizzate secondo criteri di efficienza e funzionalità valutati dalla Giunta comunale in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.
2. Nell'ambito delle strutture comunali è individuata quella competente in materia di decentramento con le seguenti attribuzioni:
 - a) l'organizzazione, il coordinamento e la direzione degli uffici circoscrizionali;
 - b) lo svolgimento delle incombenze amministrative e contabili;
 - c) la consulenza tecnico-giuridica alle Circoscrizioni;
 - d) il controllo delle deliberazioni sotto il profilo della legittimità;
 - e) il controllo del corretto svolgimento delle funzioni attribuite;
 - f) la segreteria del Consiglio dei Presidenti.
3. Al Dirigente della struttura competente in materia di decentramento è attribuita la responsabilità per la corretta gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie

assegnate per lo svolgimento delle funzioni delle Circoscrizioni. Compete inoltre allo stesso l'adozione degli atti di natura gestionale, attribuiti dalla normativa vigente.

Art. 53 - Il Segretario circoscrizionale

1. Al Segretario circoscrizionale competono le seguenti mansioni:
 - a) coadiuva il Presidente di Circoscrizione nell'espletamento dell'attività istituzionale. Istruisce le pratiche relative agli argomenti da sottoporre all'esame dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio circoscrizionale;
 - b) espleta le incombenze preparatorie ed istruttorie necessarie per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Dirigente nell'ambito delle attività attuative dei compiti circoscrizionali;
 - c) è responsabile sotto il profilo amministrativo della formazione ed esecuzione degli atti deliberativi del Consiglio circoscrizionale; esprime il parere di regolarità tecnico/amministrativa sulle deliberazioni stesse;
 - d) gestisce le eventuali competenze amministrative delegate dal Dirigente nei limiti di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti comunali;
 - e) assiste il Presidente durante le riunioni del Consiglio circoscrizionale fornendo, se richiesto, chiarimenti e pareri sugli argomenti in discussione;
 - f) redige i verbali delle riunioni del Consiglio circoscrizionale, provvedendo altresì ai conseguenti adempimenti in base alla vigente normativa;
 - g) collabora con il Presidente nella predisposizione dei programmi da sottoporre all'esame del Consiglio circoscrizionale, verificandone la legittimità;
 - h) sovrintende al personale assegnato alla Circoscrizione e lo coordina, garantendo il regolare svolgimento dell'attività di competenza;
 - i) è referente amministrativo della Circoscrizione nei rapporti con l'Amministrazione comunale ed eventuali soggetti esterni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 - Disposizioni finali e richiamo alle norme vigenti

1. Per quanto non direttamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme, in quanto applicabili, del regolamento interno del Consiglio comunale.

Art. 55 - Disposizioni transitorie

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 105, commi 1 bis e 1 ter dello Statuto, le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a far data dall'entrata in carica del nuovo Consiglio comunale a seguito di nuove elezioni (2015), salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. Alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del presente Regolamento, entrano in vigore le disposizioni dell'art. 8 e le norme allegate in materia di elezione dei consigli circoscrizionali.
3. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 3. Le disposizioni degli articoli 31, 32, 50 e 51 si applicano dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, comma 4. Fino alla approvazione dei predetti regolamenti rimangono in vigore le disposizioni previgenti, come individuate dall'art. 105, comma 1 ter dello Statuto.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO NORME IN MATERIA DI ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

Art. 1 - Presentazione delle candidature e termini

1. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati inferiore a tre né superiore al numero dei componenti del Consiglio circoscrizionale da eleggere.
2. Unitamente alla lista dei candidati devono anche essere presentati:
 - a) tre esemplari del contrassegno a colori, anche figurato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm. 2 di diametro;
 - b) il certificato, rilasciato per ogni candidato, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
 - c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata, secondo quanto stabilito dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente come cause ostative alla candidatura nelle elezioni comunali;
 - d) l'indicazione di uno o due delegati i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

3. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.
4. Le liste e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune nel medesimo periodo previsto per la presentazione delle candidature delle elezioni comunali. Le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale devono essere presentate da persone munite di delega, rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno, con la contestuale attestazione del Presidente della Giunta provinciale dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime.
5. Il Segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione e provvede a rimmetterli nel pomeriggio del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, alla Commissione elettorale circondariale di Trento. Esclusivamente per il turno elettorale generale dell'anno 2020 il Segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione e provvede a rimmetterli nel pomeriggio del quarantesimo giorno antecedente quello della votazione, alla Commissione elettorale circondariale di Trento.

Art. 2 - Circoscrizioni comunali - Modalità per l'espressione del voto

1. Al fine dell'elezione dei Consigli circoscrizionali il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.
2. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
4. Per quanto riguarda il numero delle preferenze da esprimere e le modalità di espressione del voto si applicano le disposizioni relative all'elezione del Consiglio comunale.
5. Le schede per la votazione devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B.

Art. 3 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio relative alla elezione del Consiglio circoscrizionale sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle relative alla elezione del Consiglio comunale ed in conformità alle leggi elettorali vigenti, in quanto applicabili.

Art. 4 - Costituzione dell'Ufficio centrale

1. L'ufficio elettorale della sezione della Circoscrizione contrassegnato con il numero più basso si costituisce in Ufficio centrale presso la sede della Circoscrizione.
2. L'ufficio centrale delle Circoscrizioni con una sola sezione elettorale, a fine scrutinio, procede immediatamente alle operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti con le modalità previste dagli articoli 5 e 6 del presente Allegato.
3. L'Ufficio centrale delle Circoscrizioni con più di una sezione elettorale si costituisce alle ore 14.00 del lunedì successivo alle elezioni per procedere alle operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti con le modalità previste dagli articoli 5 e 6 del presente Allegato.

Art. 5 - Attribuzione dei seggi - Proclamazione degli eletti

1. Il Presidente dell'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:
 - a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il Presidente fa raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale delle operazioni dell'ufficio stesso;
 - b) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della Circoscrizione;
 - c) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3 ... fino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire, la cifra elettorale di ogni lista e sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti;
 - d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di Consigliere circoscrizionale, che è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni della Circoscrizione;
 - e) compone, per ogni lista, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
 - f) proclama quindi eletti Consiglieri circoscrizionali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera e) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

Art. 6 - Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella vigente legislazione regionale relativa all'elezione del rispettivo Consiglio comunale.

PARTE I

PARTE II

PARTE III

PARTE IV

1 _____ _____	5 _____ _____	9 _____ _____	
2 _____ _____	6 _____ _____	10 _____ _____	
3 _____ _____	7 _____ _____	11 _____ _____	
4 _____ _____	8 _____ _____	12 _____ _____	

ALLEGATO A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE
DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI NEL COMUNE DI TRENTO



COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ

MAPPA CIRCOSCRIZIONI

SCALA 1: 71000

marzo 2015

